

# COMUNE DI VICOLUNGO

## Provincia di Novara

originale/copia

DELIBERAZIONE N. 34

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Autorizzazione alla stipulazione di atto di natura conciliativa.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno TREDICI del mese di LUGLIO alle ore 21,30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	X	
GAVINELLI	LORELLA	Assessore	X	
MOZZATO	MASSIMO	Assessore		X
		totali	2	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco LELLA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la sig.ra VICENZI Marzia,

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Autorizzazione alla stipulazione di atto di natura conciliativa.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Comune risulta creditore in relazione a rapporti di natura privatistica, nei confronti di persona fisica, i cui dati sono omessi ai sensi del GDPR (Reg. UE 2016/679), di un importo complessivo pari a circa € 30.155,62, imputabili a canoni di locazione non versati, oltre ad una serie di importi di natura accessoria (spese di lite, interessi, ecc.), per un importo complessivo pari a 38.101,29, salvi ulteriori aggravii;
- che, a seguito delle contestazioni, anche in sede giudiziaria, presentate dal Comune e delle conseguenti trattative tra le parti, si è addivenuti alla proposta di natura conciliativa, da parte del debitore, di cedere al Comune quale compensazione dei crediti vantati, il seguente bene immobile:
- terreno censito al NCT di Vicolungo, al foglio 16, part. 22,
- che la stima predisposta dall'UTC, in ordine al valore economico dei terreni in discorso, depositata agli atti, ammonta ad € 37.600,00;
- che il debitore non risulta proprietario, intestatario o comunque nella disponibilità di altri beni che possano essere assoggettati da parte del Comune a forme di esecuzione atte a diversamente soddisfare le proprie pretese economiche;
- che con uniforme giurisprudenza della Corte dei Conti (*ex multis*, Sez. reg. controllo Lombardia, parere 108/2018PAR), è chiarito che la scelta di addivenire ad un accordo di natura conciliativa è scelta discrezionale dell'amministrazione, la quale deve rispondere a criteri di razionalità, congruità e prudenza, con particolare riferimento alla convenienza economica, valutata in concreto da tutti i punti di vista;
- che il proseguimento delle azioni giudiziarie intraprese nella fattispecie, a prescindere dalla naturale, seppur relativa, alea del giudizio, possa comportare il rischio che un giudizio favorevole pervenga al termine di un percorso costoso, in termini di spese legali e di esecuzione, al punto da ridurre in modo evidente gli importi effettivamente percepiti dal Comune, mentre la celere chiusura della vicenda, eliminando la necessità di nuove azioni per il Comune e consentendo, altresì, la regolarizzazione della situazione contrattuale con il debitore, anche ai fini dell'eventuale rinnovo, risulta di obiettivo vantaggio;
- che il Consiglio comunale, cui spetta la competenza in ordine all'accettazione della proposta del debitore, avendo essa ad oggetto la cessione di beni immobiliari, ai sensi dell'art. 42, d.lgs. n. 267/2000, si è favorevolmente espresso con deliberazione n. 14 del 25/06/2021;

Ritenuto che la compiuta definizione di una proposta conciliativa che risponda agli scopi dell'Amministrazione, ovvero concludere la controversia senza ulteriori danni economici e ottenendo, anzi, la refusione pressoché completa del capitale vantato, degli interessi e delle spese legali sostenute, consentendo pertanto di soddisfare l'interesse fondamentale dell'Ente nella vicenda, ovvero quello di limitare le conseguenze economiche dannose, possa essere raggiunta attraverso l'istituto della "mediazione" di cui al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, recante "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali";

Sottolineato che l'opportunità di concludere la vicenda in via conciliativa risulta da valutare in relazione ai criteri di razionalità, prudenza e congruità che sono già stati utilizzati dal Consiglio e che devono, in ogni caso, sottendersi alla valutazione discrezionale in ordine alla decisione di accettare un accordo, il quale potrebbe ragionevolmente prevedere anche la possibilità di modificare, novare, prolungare, ecc., il contratto di locazione preesistente;

Richiesti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, al Responsabile dell'Area finanziaria;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,

#### D E L I B E R A

1. di approvare l'avvio della procedura di mediazione finalizzata alla definizione in via conciliativa del rapporto creditorio di natura privatistica, vantato nei confronti di persona fisica, i cui dati sono omessi ai sensi del GDPR (Reg. UE 2016/679), per un importo complessivo pari a circa € 30.155,62, imputabile a canoni di locazione non versati, oltre ad una serie di importi di natura accessoria (spese di lite, interessi, ecc.), per un importo complessivo pari a 38.101,29, salvi ulteriori aggravii; ciò nei termini di cui in premessa e con l'espressa autorizzazione del Consiglio comunale, di cui alla deliberazione n. 14, del 25/06/2021;
2. pertanto, di autorizzare il legale costituito ed il legale rappresentante dell'Ente, secondo rispettive competenze, alla sottoscrizione degli atti necessari all'avvio della procedura ed alla eventuale conciliazione, dando atto che, dal momento della stipulazione dell'atto di cessione del terreno con funzione conciliativa, non sarà necessario alcun ulteriore attività di natura giudiziaria che trovi fondamento in pendenze e/o debenze e/o azioni poste in essere in data precedente il 01/07/2021;
3. inoltre, di demandare ai Responsabili di Area, secondo competenza, gli eventuali atti amministrativi necessari, nonché, sempre secondo competenza ed in caso di accordo conciliativo in tal senso, la stipulazione di un nuovo contratto di locazione, allo scopo di regolarizzare la situazione contrattuale;
4. di trasmettere copia del presente atto al difensore dell'Ente;
5. successivamente e separatamente, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge, di dichiarare la suesposta deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.

Parere tecnico ai sensi dell'art.49, comma 1, e contabile ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs n.267/2000:

**F C**

Il responsabile del servizio economico-finanziario:  
(F. Moretti) \_\_\_\_\_ **F.TO**

Attestazione di copertura finanziaria:  
(F Moretti) \_\_\_\_\_

Il responsabile dei servizi demografici:  
(A. Pezzana) \_\_\_\_\_

Il responsabile del servizio personale-vigilanza-commercio:  
(M. Vicenzi) \_\_\_\_\_

Il responsabile del servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione:  
(G. Regis) \_\_\_\_\_

Vicolungo, 13 luglio 2021

**F** = favorevole  
**C** = contrario

F.TO

Il Sindaco  
(Marzia VICENZI)

F.TO

Il Segretario Comunale  
(Francesco LELLA)

Pubblicazione n. 187.....

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il ..... 19 AGO 2021 e per quindici giorni consecutivi.

Vicolungo, 19 AGO 2021

F.TO

Il Segretario Comunale  
(dott. Francesco LELLA)

Copia conforme all'originale

19 AGO 2021

Vicolungo, .....



Il Segretario Comunale  
(dott. Francesco LELLA)

La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data \_\_\_\_\_ ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo, .....

F.TO

Il Segretario Comunale  
(dott. Francesco LELLA)